



TRIBUNALE DI GENOVA

VERBALE DI UDIENZA

- art. 480 e segg. c.p.p. -

Il giorno: martedì 28 marzo 2006

alle ore

925in Genova davanti a: 3 sezionePresidente: DELUCCHIGiudice: MINICIGiudice: CARTAcon l'assistenza del cancelliere: Marina Guala

che espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Sig. _____

per _____

che inizia alle ore: _____

per la trattazione in pubblica udienza del processo

N. 03306 / 05

nei confronti di:

PERUGINI ALESSANDRO

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato SCOPESI GIOVANNI

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

efus

PENDINI VITTORIO

GENOVA

è presente Au Scopesi**POGGI ANNA**

- LIBERA

ushe presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato PRUZZO UMBERTO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

è foresè presente Au Scodnik ex art 97 4 c**DORIA ORONZO**

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato PISCHEDDA ENNIO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

è presente Au d'elf de Au Tumilo**CIMINO ERNESTO**

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato OREFICE SALVATORE

del foro di ROMA

di FIDUCIA

è fores

BERRE' ELENA

ROMA

è fores Au Cuccinuto in via Au Berre

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

È stato che è presente in via della polizia
Dott. Tumilo Francesco

PELLICCIA BRUNO

- LIBERO

libere presente

già cont. (2)

2

assistito da: Avvocato OREFICE SALVATORE

del foro di ROMA

di FIDUCIA

POLLASTRO FILOMENA

ROMA

e per An Carceri in st An Bellos
GUGLIOTTA ANTONIO BIAGIO

- LIBERO

libere presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato VACCARO A.

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Stato An Scudnik
elle 1115 con An Vaccaro
VALERIO FRANCO

- LIBERO

libere presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato ILLARIA PASQUI

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

MAIDA DANIELA

- LIBERA

libere presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato PALIAGA LUCIO

del foro di VARESE

di FIDUCIA

Stato An Scudnik
BRAINI GIAMMARCO

- LIBERO

libere presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato CONDIPODERO MAURIZIO del foro di REGGIO CALABR di FIDUCIA

An Scudnik stato 9796
BARUCCO PIERMATTEO

- LIBERO

libere presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato VERCELLOTTI GIANNI

del foro di CUNEO

di FIDUCIA

FERRERO ALESSANDRO

CUNEO

Stato An Scudnik
TARASCIO ALDO

- LIBERO

libere presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato SAMBUGARO STEFANO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Stato An Scudnik

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

TALU ANTONELLO

- LIBERO

usue presente

già cont. (2)

3

assistito da: Avvocato SAVI STEFANO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Atto cit. 974 c da Au Poppi
del 12.12.12 contro Au Poppi

ARECCO MATILDE

- LIBERO

usue presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato C. GRILLO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Atto cit. 974 c da Au Poppi
del 11.11.12 contro Au Poppi

PARISI NATALE

- LIBERO

usue presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato PIETRO BOGLIOLO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Atto cit. 974 c da Au Turco

TURCO MARIO

- LIBERO

usue presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato SAMBUGARO STEFANO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Atto da Au Poppi

UBALDI PAOLO

- LIBERO

usue presente

già pres. (2)

assistito da: Avvocato GIACOMINI GIUSEPPE

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

IUNCA PIERGIOVANNI

GENOVA

Atto cit. 974 c da Au Poppi

PISCITELLI MAURIZIO

- LIBERO

usue presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Atto da Au Turco

MULTINEDDI ANTONIO GAVINO

- LIBERO

usue presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

ZUNINO GIORGIO

GENOVA

Atto Zunino per consulenza

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

RUSSO GIOVANNI

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA
BIONDI CARLO GENOVA

e per Au Fumio pr eubamhi

FURCAS CORADO

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA
ZUNINO GIORGIO GENOVA

e per Au Fumio pr eubamhi

SERRONI GIUSEPPE

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA
ZUNINO GIORGIO GENOVA

e per Au Fumio pr eubamhi

FONICIELLO MARIO

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA
BIONDI CARLO GENOVA

e per Au Fumio pr eubamhi

AVOLEDO REINHARD

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA
ZUNINO GIORGIO GENOVA

e per Au Fumio pr eubamhi

PINTUS GIOVANNI

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA
ZUNINO GIORGIO GENOVA

e per Au Fumio pr eubamhi

ROMEO PIETRO

- LIBERO

ushe presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA
BIONDI CARLO GENOVA

e per Au Fumio pr eubamhi

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

MURA IGNAZIO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

51

assistito da: Avvocato BIONDI ALFREDO del foro di GENOVA di FIDUCIA

BIONDI CARLO

GENOVA

e pres. Au. Iurico in esibizione

MANCINI DIANA

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato FRANZOSA PIERANTONIO del foro di GENOVA di FIDUCIA

Aut. do. Au. Scodnik

SALOMONE MASSIMO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato SCOPESI G. del foro di GENOVA di FIDUCIA

GAETANO ANTONELLO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato MASCIA M. del foro di CHIAVARI di FIDUCIA

PIGOZZI MASSIMO LUIGI

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato SCODNIK NICOLA del foro di GENOVA di FIDUCIA

AMADEI BARBARA

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato G.M. GALLO del foro di GENOVA di FIDUCIA

Scodnik pres. au. Scodnik

CERASUOLO DANIELA

- LIBERA

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato SIMEONE ALBERTO del foro di BENEVENTO di FIDUCIA

Aut. do. Au. Iurico

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

INCORONATO ALFERDO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

6)

assistito da: Avvocato AVITABILE ALFONSO MAR del foro di NAPOLI

di FIDUCIA

Attestato 924c do Au Boggi

PATRIZI GIULIANO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato ROSSI VINCENZO

del foro di PERUGIA

di FIDUCIA

Attestato 924c do Au Boggi

FORNASIERE GIUSEPPE

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato CELASCO FIORENZO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Attestato 924c do Au Boggi

TOLOMEO FRANCESCO PAOLO BA - LIBERO

presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato CELASCO FIORENZO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Attestato 924c do Au Boggi

NURCHIS EGIDIO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato CELASCO FIORENZO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Attestato 924c do Au Boggi

MULAS MARCELLO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato IAVICOLI MARIO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Attestato 924c do Au Boggi

AMOROSO GIOVANNI

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato FRAGALA' ENZO

del foro di PALERMO

di FIDUCIA

Attestato 924c do Au Boggi

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

SABIA COLUCCI MICHELE

- LIBERO

libero presente

già cont. (2) 2)

assistito da: Avvocato FRAGALA' ENZO

del foro di PALERMO

di FIDUCIA

Art. 92 c. 1 del Art. 101

TOCCAFONDI GIACOMO VICENZ - LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato VACCARO ALESSANDRO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Art. 101 del Art. 101

AMENTA ALDO

- LIBERO

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato MARIO IAVICOLI

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Art. 101 del Art. 101

MAZZOLENI ADRIANA

- LIBERA

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato AMODIO ENNIO

del foro di MILANO

di FIDUCIA

BASSI MASSIMO

MILANO

Art. 101 del Art. 101

SCIANDRA SONIA

LIBERA

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato GUERCIO LAURA

del foro di ROMA

di FIDUCIA

CECON ALESSANDRO

GENOVA

Art. 101 del Art. 101

ZACCARDI MARILENA

- LIBERA

libero presente

già cont. (2)

assistito da: Avvocato IAVICOLI MARIO

del foro di GENOVA

di FIDUCIA

Art. 101 del Art. 101

sono presenti:

il Pubblico Ministero Dr.

Petrucelli e Mimoli (delega n° / 2006) (1)

Alle sess. 35 sempre Art. 101 del Art. 101

(1) ART. 162 D.Lv. 271/89 - La delega prevista dall'art. 72 R.D. n. 12/41 è conferita con atto scritto ed esibita in dibattimento

(2) Precisare le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personale che valgono ad identificarlo, nonché la posizione giuridica.

sono altresì presenti le seguenti altre parti:

assistit__ e difes__ da:

(3) _____

Resp. Civile

P. C.

U. all.

Fatto l'appello del ____ person ____ offes ____, de ____ testimon ____, dei periti, interpreti e consulenti tecnici, si dà atto che

Castorina Emanuele

Cipollina Antonio

Cucciolu Roberto Raimondo

Il Giudice controlla la regolare costituzione delle parti.

(4) _____

(3) Indicare le generalità

(4) Eventuali rilievi in ordine alla costituzione delle parti e provvedimenti conseguenti.

RESPONSABILI CIVILI

MINISTERO degli INTERNI

MINISTERO della GIUSTIZIA

MINISTERO della DIFESA

Avv. G. NOVARESI Usc presente

Avv. M. PUGLIARO Usc presente

AVVOCATO

PARTE CIVILE

- 1) Avv. AUDITORE Usc presente
sost. proc. Avv. _____ DI BIASO
- 2) Avv. AGUSTONI Usc presente
sost. proc. Avv. _____ HALDIMANN
Alle ore 3,30 Giuseppe e Ann. B. yloni in di funzione
- 3) Avv. BALLERINI Usc presente
sost. proc. Avv. _____ SESMA GONZALES
- 4) Avv. BIGLIAZZI Usc presente
sost. proc. Avv. Todder DE VITO
PASOLINI
SCHMIEDERER
- 5) Avv. BREZIGAR Usc presente
sost. proc. Avv. _____ MARCHIO'
- 6) Avv. CAFIERO Usc presente
sost. proc. Avv. Ble HINRICHS
HUBNER
- 7) Avv. CANESTRINI Usc presente
sost. proc. Avv. Todder BENINO Claudio
HOGLUND
RUBER
OLSSON
SVENSSON
- 8) Avv. CARANZANO Usc presente
sost. proc. Avv. _____ BERSANO
SANTORO
- 9) Avv. CASADEI Usc presente
sost. proc. Avv. Todder MANGANARO

10)Avv. CASAGRANDE luc presente

sost. proc. Avv. _____

elle de 5.50 curpa Au B. plon u est

ARRIGONI
BENETTI
LAURIOLA
REPETTO
ZINCANI

11)Avv. COSTA e presente

sost. proc. Avv. _____

MARTENSEN

12)Avv. CRISCI luc presente

sost. proc. Avv. _____

AMODIO
CALLERI
CROCCHIANI
DE MUNNO
DELLA CORTE
MOROZZI
MORRONE
PIGNATALE
TABBACH

13)Avv. D'ADDABBO luc presente

sost. proc. Avv. _____

BATTISTA
BISTACCHIA
DE FLORIO
GRIPPAUDO
TANGARI

14)Avv. D'AMICO luc presente

sost. proc. Avv. _____

AVENI Simone
PERRONE

15) Avv. DI SANSEBASTIANO luc presente

sost. proc. Avv. _____

DEVOTO

16)Avv. DOZZO luc presente

sost. proc. Avv. Burli

ROSSOMANDO Angelo

17) Avv. FAURE luc presente

sost. proc. Avv. _____

PATZKE

18)Avv. FERRARI luc presente

sost. proc. Avv. _____

MAFFEI

19)Avv. FIORINI luc presente

sost. proc. Avv. Burli

WAGENSCHN

- p/
- 20) Avv. FOSSATI Ush e presente
sost. proc. Avv. Rocco BRAUER
ZEUNER
- 21) Avv. FRISONE Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ ARECCO
- 22) Avv. GAMBERINI Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ DORING
- 23) Avv. GIANNELLI Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ ALFARANO
- 24) Avv. GRILLO Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ CAIROLI
e l'Avv. Bighioni compare alle ore 9.50 in sostituzione
- 25) Avv. GUIGLIA Ush e presente
sost. proc. Avv. Rote GATTERMAN
KRESS
ZEHATSCHEK
- 26) Avv. HOFFMANN Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ NATHRATH
- 27) Avv. INSABATO Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ CAMANDONA
alle ore 9.50 compare l'Avv. Bighioni in sostituzione
- 28) Avv. LAMACCHIA Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ FORNAISIER
ROSTELLATO
- 29) Avv. LAMMA Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ ARCULEO
FERRAZZI
alle ore 9.50 compare l'Avv. Bighioni in sostituzione MANGANELLI
VALGUARNERA
GAGLIASTRO
- 30) Avv. LERICI Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ BONNECASE
LE BOUFFANT
VIE VALERIE
DUBREUIL
- 31) Avv. LUNGARINI Ush e presente
sost. proc. Avv. _____ LUNGARINI Fabrizio

TRIBUNALE PENALE DI GENOVA

III Sezione

Nomina di difensore di fiducia e Procura speciale ex artt.100 comma 2 e 122 c.p.p.

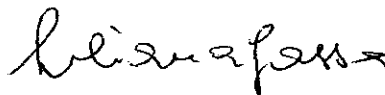
La sottoscritta FASSA LILIANA, nata a Brescia il 15.2.1949 e residente in Darfo Boario Terme (BS), vicolo San Gaudenzo 10, già costituita parte civile col tramite del proprio difensore e procuratore speciale Avv. Patrizia Maltagliati, nomina l'Avv. Alessio Conti del Foro di Genova nato a Roma il 27.10.1969, con studio in Via XX Settembre 29/16, proprio difensore di fiducia e gli conferisce procura speciale nel presente procedimento (n. 21312/01 r.g. n.r – n.7872/02 r.g. gip nei confronti di Perugini Alessandro + altri) per la difesa e la prosecuzione della parte civile già ammessa.

Revoca contestualmente ogni altro difensore.

Con la presente procura si conferisce espressamente il potere di citare in giudizio il responsabile civile per il fatto/reato degli imputati, di nominare sostituti processuali, di proporre impugnazione ed ogni altra più ampia facoltà necessaria per lo svolgimento del mandato defensionale di parte civile. La procura è valida per ogni stato e grado del giudizio ed è conferita al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti in conseguenza del comportamento delittuoso di tutti gli imputati indicati nei capi d'imputazione integralmente riportati nell'atto di costituzione di parte civile che qui si richiama.

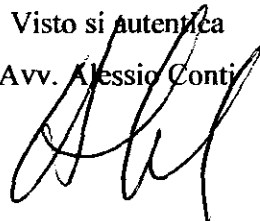
Genova, 8.3.2006

Fassa Liliana



Visto si autentica

Avv. Alessio Conti



21
32) Avv. MALOSSÌ ushe presente
sost. proc. Avv. Guipha HERMANN

33) Avv. MALTAGLIATI ushe presente
sost. proc. Avv. _____ AZZOLINA
SCHENONE

DI PIETRO
pc. FASSA relata Au Malteplasi nomina
Au Alessio Corti offi presente FASSA (madre DI PIETRO)

34) Avv. MENZIONE ushe presente
sost. proc. Avv. _____ BENINO Andrea
DELFINO
GHIVIZZANI
MERLINO
ISERANI
MASSAGLI

35) Avv. MICALI ushe presente
sost. proc. Avv. _____ SUBRI

Olli de S. 50 sempre l'au Bighiam in istituzione
36) Avv. MIRAGLIA R. ushe presente
sost. proc. Avv. _____ BERTI

37) Avv. MIRAGLIA M. ushe presente
sost. proc. Avv. _____ ALLUEVA

38) Avv. MOSER ushe presente
sost. proc. Avv. _____ WEISSE

39) Avv. MULTEDO ushe presente
sost. proc. Avv. _____ LUPI
BARRINGHAUS

40) Avv. NESTA ushe presente
sost. proc. Avv. _____ D'AVANZO

41) Avv. NOVARO ushe presente
sost. proc. Avv. Guipha CHICARRO
ENDER TALINE
FRANCESCHIN
GRAF
LARROQUELLE
LAVAL
OTERO BALADO
PERCIVATI
BERTACCHINI
FLAGELLI
JAEGER

42)Avv. PAGANI Whe presente
sost. proc. Avv. _____

BARTESAGHI GALLO Sara
BLAIR
BUCHANAN
DOHERTY
MC QUILLAN
MOTH
BARTESAGHI Enrica (madre Sara)
GALLO (padre Sara)
GANDINI (madre di Giovannetti)

43)Avv. PARTESOTTI Whe presente
sost. proc. Avv. _____

PARTESOTTI Giorgia

44)Avv. PASSEGGI Whe presente
sost. proc. Avv. _____
Colube alle ore 10.20

KUTSCHKAU
SAMPERIZ
VOON UNGER MORITZ

45)Avv. PASTORE Whe presente
sost. proc. Avv. *Giulio*

SCHATTI
DUMAN MESUT
GOL SUNA

46)Avv. PINTO Whe presente
sost. proc. Avv. _____

ROSSOMANDO Massimiliano

47)Avv. PORCILE Whe presente
sost. proc. Avv. *Roveto*

ANERDI
BUSSETTI
DI MADDALENA
RUGGIERO

48)Avv. ROCCATTI Whe presente
sost. proc. Avv. _____

NEBOT

49)Avv. ROSSI Whe presente
sost. proc. Avv. _____

GALLOWAY
TREIBER

50)Avv. ROVETA Whe presente
sost. proc. Avv. _____

BORG
CARCHERI Alessandro
CARCHERI Gabriele
DIONISI

51)Avv. SABBATINI Whe presente
sost. proc. Avv. _____

GUIDI

52)Avv. SACCO Whe presente
sost. proc. Avv. _____

GIOVANNETTI

53)Avv. SANDRA Whe presente
sost. proc. Avv. _____

SCALA
SCHLEITING
TOMELLERI

elle se 950 compare Au Biflorin, u. aktionore

54)Avv. SODANI Whe presente
sost. proc. Avv. _____

MENEGON
SPINGI

55)Avv. STRAMINIONI Whe presente
sost. proc. Avv. _____

PERSICO

56)Avv. TADDEI e presente
sost. proc. Avv. _____

LACONI
CUCCADU
IGHINA
PASSIATORE
PFISTER

57)Avv. TAMBUSCIO Whe presente
sost. proc. Avv. _____

LORENTE
BALBAS
BRUSCHI
DIGENTI
FELIX MARQUELLO
MADRAZO
MORET

58)Avv. TARTARINI Whe presente
sost. proc. Avv. Bursi

CUCCOMARINO
SCORDO
BROERMANN GROSSE
HAGER
HEIGL
WIEGERS
ZAPATERO

59)Avv. TRUCCO Whe presente
sost. proc. Avv. _____

BODMER
LUTHI

60)Avv. VANO Whe presente
sost. proc. Avv. _____

NOGUERAS CHAVIER

elle se 10.70 compare el Au Bonaparte

*elle se 940 compare anche Au fuphe
Igr. Flaboni, Borsini e No solo
elle se 950 compare Au Biflorin*

Sig. _____

“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

il testimone risponde

il testimone risponde Nathaniel B. Brink ut B. no 25/5/81
Forli no Twente Sol. fine, u

Si procede (1) quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue (2)

Il PM esibisce le verbali di interrogatorio
26/11/01 ai difensori di far sapere
che esso stesso non ha altri obli su di
gli anni 64 e 66 off-
tate omittib ai sensi 197 bis
omittib do Au tabole in art suot
Il PM si astiene di fornire veruna
diploppamento
il 21 luglio 2001 arriva a Bolzano
nel pomeriggio fu accolto con una
Volante con molti ragazzi che non
conosceva e che non risch. entomierover
fanti. Sono pentoloni scuri e neri
proprio raffigurante in italiano. Ricompare
fuono 2 poliziotti
Uomini molto alti e ben piazzati ufficiali
della cosetta

Bekhet uou lo n'asatom a6 u sepu
u kherah-20 mi fto le plus a Bekhet
cras uo cite 6-7 condact lo.

ibu c'erene ferre uhu uoi, aifer
museu troupuellente uou c'ere uou
uou le dire fuge

gdr (Au d'oble) uou n'as u il kherah
fui fquid, aobah, m'as uou
u uelle, uou d'as d'as d'as
uou uou uou de succentente a

Bekhet mi fu shallo

uou (Au uelie) S'achie l'An u'fins Blos
uou uou uou d'ediquet uou

ESAME DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO

Viene introdotto il _____ richiesto

da _____

Sig. _____

il quale, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge Penale per i testimoni falsi o reticenti, e, invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità;

il testimone risponde Manuele B. B. ut B. 25/5/81
Forlì via Monte S. Martino, 4

Si procede (1) quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue (2)

Il PM esibisce le cartelle di interrogatorio
26/4/01 ai fini di far sapere
che esso deve dare del tutto verità
gli anni 64 e 66 off-
tate antidroga e anni 1976
antidroga da An. Tabelle in cart. suoc
Il PM si avvale di fedeltà e veridicità
diploppamento
il 21 luglio 2001 arriva a Bolzano
nel pomeriggio fu accolto con una
volante con un referto che non
conferma e che non rivela alcun indizio
fatti. Sono pentoloni scuri molto
profondamente in molina. Ricco
presso 2 poliziotti
Venne ascoltato il te. B. B. in ufficio
della procura

Li loro fatti erano primi in out e molto
bello, forse solo e non si riusciva più
a respirare nessuno che ci fosse il riscaldamento
e così. Sul tavolo venivano combinati, poliziotti
e alcuni altri proprio d'una maniera che
il piccolo che stava in carcere lo diceva
B3, A2 e C2.

Narravano chi mi raccontava dentro perché
mi fecero bene la vita bene, ricevevano
spuntino e sherle

Ricordo di aver preso un cricotto e di
aver esultato in un'ora molto suntuosa

Nelle celle c'erano sette persone, circa una
ventina. Nelle celle stavano affoggiati con
le mani al muro la vita bene e persone
diversitate.

Li dicevano che erano ma "degli" shourzi
comunisti "anni di Berlinguer"

Gli italiani erano uno delle vite delle
celle da persona in divisa, ricordo un
cane la divisa della polizia

ci dicesse che proprio era molto più bello
avere un stoppato champagne

Ad un certo punto è venuta un'ora in byten,
mi ha fatto fuori dalle celle, nel cricotto
mi ha fatto più bene non so bene ora, sotto
milkoc e dopo avermi dato delle sherle
mi ha fatto niente


Chissà di quanto al bagno e proprio dopo
il cricotto veniva picchiato e dopo o così
e sherle nella mano, al bagno mi hanno
lasciato mangiare e anche al rubino nel
cricotto mi hanno dato così e sherle

Incarne mentre mi hanno combinato in inferno

CASTORINA EMAMELE

24/ 000173 23)

000225



Emilio Castorina

nel corridoio ierero vone d'ora anche più e
 l'infermiera era offesa, e mi teno
 bello più vecchio, in infermiera c'era un
 infermiera con amica bruna e pancia bionda
 fuma. Ma ricordo che fra un medico
 non molto romano c'era un certo
 volatile. Poi c'era che in infermiera mi
 chiamavano sottovoce ma non ricordo
 Ah si ricordo che un loro barto della flessione
 si confuso de mio ~~top~~ padre che di bruno
 davanti ai senari aveva subito una cosa
 di breche mi confuso molto ha ciò che
 eccolo e Belkhat ed è Alessandro
 Il mio vecchio lo ripulito fino al giorno
 dopo non ricordo che quando era impadito
 e superiore, in quelle non lo sento
 prima. Ricordo che ci spuntava per
 un'ante me ne accorsi dopo, lo spuntava
 delle finette ~~vedo~~ anche, poi non ne mentano
 di no, lo mi accorsi dopo della cosa con
 ricordo in mente che si teneva al volto un
 fratello con una ditta blu scuro
 solo (An Teodoro) quando era usata la fine
 il foglio lo lo abito e numero di cellulare
 di mio padre

solo (An Tumbi) non ricordo nessuno in
 bel. Che di chi era in cella con me e Belkhat
 solo (An rapile) io ero stato Crocetto e Basso
 il primo finché fino alla ripresa e se
 sto in quell'occasione fotografato
 ha stato finché davanti a un certo Bolo
 del venerdì, non ricordo questi speciali non
 lo subito volare. Sto a fare del NC
 il 22 la notte. per quando era

Belarab uon lo narbatom ab u scura
u kherab-20 mifto le plura a Belarab
erano uo circa 6-7 condotti lo.

ibu c'erano per me uoi, a pper
murore l'ampulamente uon c'era nemo
con le duna fuge

odr (Au Toldi) Abu narab u il kherab
fui pperito, arabab-20, mifto uon
u verile, uon narab di aver diche
uon narab-20 de succentamente a

Belarab mifto narab

odr (Au Toldi) S narab e l'An ufinis Belarab
uon narab u diche uon

Altre 11 copie Au Bress

22)

ESAME DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO

Viene introdotto il _____ richiesto
da _____

Sig. _____

il quale, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge Penale per i testimoni falsi o reticenti, e, invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità;

il testimone risponde Perugino Roberto Raimondo ut
Nilew 10/1/1953

Si procede (1) quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue (2) _____

Il PM produce autenti 2° 22 vide 3/2/05
manoscritto Verbale interrogatorio 26/11/01
in cui si dice che suo figlio si è ucciso
34 e 66 off.

Viene omesso da Au Raimondi e si viene
ut 197 off.

ed 2 (PM Timoli) Esaminato Beltracchi nel
fornimento per il bollo ma è stato ancora
alt. Fu ascoltato con un pmw Rob. 26
due poliziotti giovani in divisa.

Il PM è sostituito e mostra al teste la
fotografia.

anche la mia vettura fu ascoltata e
Suo sost. accompagnat. all'interno da
un agente in divisa.

Ricordo che all'epoca c'erano diversi ufficiali
alle forze dell'ordine. Ricordo anche che con

piccolo piccino con e tutte figlie
Horimbo meebah quella che è successa
Ricordo di essere stato fatto in una cella
nell'ultima o sinistra. Nella cella dove
che con la famiglia di fronte, fecero al
muro e trassi molto dolore. Nella cella
c'erano per altre 5 o 6 persone in tutto
insieme. Diverse volte mi hanno picchiato
la testa nel muro, mi hanno dato colpi
nelle schiene. Quando ho cercato di parlare
dall'altra parte mi hanno subito risposto
e mi hanno dato molte battute e mi hanno
fatto dare delle cuffie nel muro
ci hanno detto con lip "U nistamiamo"
"ne vedrete" Quando ci hanno dato al
ci hanno detto che "non andiamo in carcere
con grande fastidio, tutti altri con corse"

Alle ore 11 15. Gruppi An. Piccolo in Arecc

Nel locale dove lavoravo e bisognava molto
c'era un uomo che chiamavo che probabilmente
non capiva l'italiano che era completamente
inhebetato e che stava ricevendo schiaffi
era grasso su 20 anni con capelli grigi
lungi fino al collo. Riceveva dei pugni
sulla schiena e al collo ma lo usava
con lui

Quando gli si presentava era schiaffato o aveva
la testa schiacciata.


Fui ammesso con un altro prigioniero che
fu colpito con un coltello alla gamba e
mentre altro prigioniero e quello di Belmont
Ricordo che un ufficiale riprese il prigioniero che

10.
R.G. P.M. 13085/01
R.G. Trib. 4652/03
R.G. Esec.
R.G. Camp. Pen.

95)
Sentenza n. D 1001/05
del 3 febbraio 2005
Depositata in Cancelleria
24 febbraio 2005
Notificato estratto contumaciale

Passata in giudicato

Redatta scheda



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI GENOVA
- SEZIONE SECONDA -**

**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr.ssa ROBERTA BOSSI**

in data 3 febbraio 2005 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

CUCCADU ROBERTO RAIMONDO, n. Milano il 10/01/1953.

- residente in Milano, Via Crescenzago 16, domicilio dichiarato.
- difensori di fiducia Avv. Fabio Taddei del Foro di Genova e Avv. Mirko Mazzali del Foro di Milano.

LIBERO PRESENTE

IMPUTATO

A) del reato p. e p. dall'art. 337 CP per avere usato violenza, consistita nel tentativo di speronare, con la propria autovettura Opel Kadett targata MI 3H5094, il veicolo di servizio a bordo del quale si trovavano i Pubblici Ufficiali REGNA Nicola, COLANTONI Luca, MAGNO Giuseppe e CICERO Andrea intervenuti a sostegno di altri colleghi che tentavano di bloccare la marcia per opporsi ai medesimi durante il compimento di un atto del loro ufficio - fermo del prevenuto.

Accertato in Genova, il 21/07/2001.

B) del reato p. e p. dall'art. 4 L. 110/75 per avere portato fuori dalla abitazione, senza giustificato motivo, un cutter, strumento per l'offesa alla persona.

Accertamento in Genova, il 21/07/2001.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede attenuanti generiche; per capo a) mesi 6 di reclusione; per capo b) 1 mese di arresto.

Il difensore dell'imputato chiede assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste per capo A) e capo B).

In subordine attenuanti generiche continuazione, minimi edittali, doppi benefici.

Cuccadu Roberto Raimondo è stato citato a giudizio con decreto emesso dal P.M. in data 16.4.2003 per rispondere dei reati in epigrafe indicati.

Al dibattimento sono stati escussi come testimoni gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno sottoscritto il verbale d'arresto in flagranza del prevenuto. A ciascuno è stato richiesto di descrivere il comportamento contestato all'imputato e di fornire chiarimenti in ordine alle ragioni dell'intervento effettuato. In via preliminare si evidenzia che dalle deposizioni rese è emerso il particolare contesto operativo all'epoca dei fatti, accaduti durante lo svolgimento del c.d. Vertice G8, organizzato nella città di Genova nel luglio 2001 e che, com'è noto, è stato oggetto di manifestazioni di protesta culminate in episodi causa di notevoli problemi in relazione al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici.

Il dott. Regna Nicola, vice questore aggiunto della Polizia di Stato in servizio presso il 1° Reparto Mobile di Roma, ha spiegato di essersi trovato alla guida di un automezzo Fiat Ducato, con compiti di coordinamento dell'attività dei mezzi idranti, in quel frangente tuttavia non impegnato direttamente a presidio dell'ordine pubblico, ma in operazioni di rifornimento. Ha ricordato, quindi, di aver notato un'autovettura (un'Opel bianca tipo station wagon, facilmente riconoscibile dalle croci rosse dipinte sulla carrozzeria) inseguita da un nutrito gruppo di poliziotti a piedi. L'autovettura in questione era impegnata in quel momento in una manovra di retromarcia, evidentemente per sfuggire a quel reparto di colleghi che apparivano intenzionati a fermarla. L'autovettura, dopo aver percorso un primo tratto, prendeva velocità, così impegnando la carreggiata della strada in direzione opposta a quella da cui proveniva il mezzo a bordo del quale si trovava il teste. Vedendo così procedere il veicolo, il dott. Regna cercava di indurre il guidatore a fermarsi, lampeggiando con i fari e procedendo a zig zag. L'autovettura fuggitiva, tuttavia, a causa della velocità già tenuta, riusciva a transitare oltre ed il teste desisteva da ulteriori manovre dirette ad arrestarne la marcia, per l'evidente rischio di collisione. Procedeva quindi all'inseguimento finché l'autovettura Opel si fermava e l'imputato alla guida scendeva, dirigendosi a piedi verso il mezzo che lo inseguiva, agitando le braccia; il Cuccadu veniva quindi immediatamente bloccato, ammanettato e successivamente condotto a bordo di un altro automezzo delle forze dell'ordine. Il teste ha precisato di aver poi raggiunto i colleghi, appartenenti al reparto Mobile di Padova, che all'origine si erano messi all'inseguimento dell'imputato e di aver chiesto loro il motivo di tale iniziativa, ricevendo come risposta che l'autovettura era stata segnalata, nel corso della mattinata, come mezzo utilizzato per il trasporto di bottiglie incendiarie da parte di manifestanti. Il dott. Regna ha infine riferito di non aver proceduto ad una perquisizione del mezzo, ma di aver soltanto eseguito un rapido controllo, non rinvenendo a bordo dello stesso materiale investigativo interessante, se non un taglierino. La perquisizione accurata del mezzo, avvenuta in seguito al centro di detenzione temporanea di Bolzaneto, non ha dato però luogo ad ulteriori rinvenimenti.

E' stato quindi escusso il teste Colantoni Luca, assistente della Polizia di Stato in servizio presso il 1° Reparto Mobile di Roma, anch'egli componente dell'equipaggio a bordo del mezzo guidato dal dott. Regna. Il Colantoni ha riferito dapprima dell'avvistamento dell'autovettura Opel, che, non essendosi fermata alle intimazioni degli appartenenti al reparto Mobile di Padova, induceva a sua volta il collega Regna al tentativo di raggiungere tale obiettivo. Ha precisato che l'autovettura dell'imputato, provenendo dalla direzione

opposta, evitava la collisione con il loro mezzo mediante una manovra prima verso destra e poi verso sinistra. Ha infine chiarito di aver appreso solo successivamente, una volta arrestato il Cuccadu, del motivo per cui i colleghi di altro reparto mobile avevano tentato di fermarlo, intimandogli l'alt a cui non aveva ottemperato, dandosi alla fuga. Richiesto di ulteriori precisazioni sulle manovre di guida effettuate dall'imputato e sulla dinamica della fase di incrocio dei mezzi marcianti in direzioni opposte, ha chiarito che il Cuccadu, appena passato il reparto di poliziotti a piedi, faceva una breve retromarcia, proseguendo poi in direzione opposta dirigendosi verso il suo mezzo, scartandolo sulla destra. Ha peraltro escluso che il dott. Regna abbia eseguito a sua volta analoghe manovre per posizionarsi in senso trasversale all'autovettura nel tentativo di indurre il guidatore a fermarsi o a deviarne la marcia.

L'assistente Magno Giuseppe ha descritto la dinamica degli avvenimenti precedenti l'arresto dell'imputato, anch'egli facendo riferimento ad una manovra di retromarcia messa in atto da quest'ultimo, allorquando alcuni poliziotti posizionati in strada cercavano di fermarlo. Eseguita tale retromarcia, l'imputato si sarebbe trovato di fronte il veicolo del reparto Mobile di Roma, che si fermava, mentre l'autovettura dell'imputato puntava dritto e con una manovra di scarto evitava il predetto mezzo proseguendo nella fuga. Arrestatosi dopo poco, l'imputato scendeva e tentava di fuggire a piedi. Il teste non è stato in grado di specificare se il dott. Regna abbia in qualche modo intimato all'imputato l'arresto della marcia, attraverso l'utilizzo di dispositivi lampeggianti, non essendo per lui agevole la visione dalla posizione retrostante che occupava sul veicolo.

E' stata quindi assunta la deposizione dell'assistente Cicero Andrea, altro componente dell'equipaggio del "Fiat Ducato". Il teste ha cercato di descrivere una manovra repentina fatta dall'imputato, ancora definita come una retromarcia, probabilmente per evitare di essere fermato dal contingente di poliziotti che si trovava in strada, per poi dirigersi a velocità sostenuta nella direzione del Ducato scartandolo sulla destra e proseguendo nella via di fuga, arrestandosi nei pressi di un posto di blocco costituito da altro reparto di forze dell'ordine. Il Cuccadu, dopo aver fermato la corsa, sarebbe quindi sceso dalla macchina ed avrebbe tentato di fuggire. Secondo il teste, essendo stato raggiunto e bloccato, avrebbe infine cercato di reagire divincolandosi, prima di essere ammanettato.

L'imputato, sottoposti ad esame, ha fornito la seguente versione dei fatti. Ha premesso di essersi trovato in quelle circostanze di tempo e di luogo come una sorta di volontario di pronto soccorso, alla guida della propria autovettura che aveva contrassegnato artigianalmente con alcune croci, al fine di prestare aiuto a persone che si fossero trovate in difficoltà, in occasione di scontri violenti; a tal fine si era posizionato proprio dietro ad un mezzo di soccorso ufficiale. Dopo essere sceso dalla vettura, nel risalire a bordo si era avveduto dallo specchietto retrovisore che due agenti in divisa da ordine pubblico si avvicinavano verso di lui, mostrando un'evidente intenzione di fermarlo o controllarlo. Ciò provocava in lui, memore dei tragici avvenimenti verificatisi tra forze dell'ordine e manifestanti, una reazione istintiva che lo induceva alla fuga. L'imputato ha poi così precisato le manovre effettuate con la sua autovettura in quel frangente: volendo allontanarsi in fretta, si scostava dal marciapiede girando verso destra; allargava tuttavia la manovra di svolta per evitare alcune persone che stavano attraversando a piedi la strada e controllando nel frattempo attraverso lo specchietto retrovisore gli agenti che si erano avvicinati verso di

lui; riportava la direzione di marcia verso il lato monte della strada, trovandosi a questo punto di fronte il mezzo Ducato con a bordo altri poliziotti. Poiché era già in fase di accelerazione per la fuga, proseguiva risolutamente la marcia, andando nella direzione del Ducato; sterzava tuttavia verso la propria sinistra per evitarlo ed oltrepassarlo, cercando sempre la via di fuga. In fase di incrocio anche il Ducato procedeva a velocità che, secondo la sua percezione, era altrettanto sostenuta. Dopo aver avanzato per una cinquantina di metri era costretto a rallentare nei pressi di un varco, poi a svoltare per alcune vie secondarie, ma, resosi conto della presenza più avanti di un altro nutrito contingente di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, desisteva dal cercare altre vie di fuga e decideva di fermarsi. Nel frattempo era raggiunto dai poliziotti che lo avevano inseguito, riuscendo solo a slacciarsi la cintura di sicurezza e a scendere per un istante, prima di essere immediatamente ammanettato.

Il Cuccadu ha negato decisamente di aver opposto violenza fisica ai poliziotti intervenuti, descrivendo anzi una manovra di torsione al braccio subita che lo costringeva ad un movimento per il dolore in quel momento provato. Quanto al coltello rinvenuto a bordo della sua autovettura, ha dichiarato di essere solito tenerlo nel cruscotto, comunque di utilizzarlo normalmente per il suo lavoro di magazziniere per aprire e rompere cartoni e simili. Circa le motivazioni della sua fuga alla vista dei due agenti che si dirigevano verso la sua autovettura e scorti solo in lontananza dallo specchietto retrovisore, ha riferito di aver temuto per la sua incolumità, stante anche il numero cospicuo degli uomini che formavano il contingente da cui gli agenti in questione provenivano, di non aver percepito uno specifico ordine di fermarsi, avendolo comunque intuito evidentemente dalle circostanze e dalle modalità di avvicinamento in atto.

Nel merito, sulla base delle emergenze processuali così riassunte, ritiene il Tribunale non sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all'imputato al capo a) della rubrica.

Va innanzitutto evidenziato che l'arresto del Cuccadu è avvenuto al di fuori di un contesto operativo di conflitto nell'ambito di una manifestazione, avendo avuto luogo in una strada non interessata direttamente da manifestazioni. Si è appreso, inoltre, che il motivo stesso dell'interesse dei poliziotti, che per primi intendevano fermare il prevenuto, si riferiva ad una segnalazione investigativa risalente alla mattina. E' tuttavia notoria la situazione di grave tensione propria di quei momenti nella città, teatro di scontri anche nel corso della manifestazione avvenuta effettivamente nel pomeriggio. Per una corretta comprensione dei fatti, appare pertanto ragionevole tener conto di tale indubbia situazione, che consente di meglio comprendere, da un lato, lo stato di allerta ed il conseguente intervento anche preventivo delle forze dell'ordine e, d'altro lato, il comportamento dell'imputato stesso, altrimenti non spiegabile, vista l'insussistenza di elementi obiettivi d'accusa nei suoi confronti, estranei alla reazione a lui attribuita oggetto del presente procedimento. Non può, infatti, trascurarsi l'esito negativo della perquisizione rispetto alla segnalazione investigativa di cui si è fatto cenno.

Ciò precisato, non vi è dubbio che avanzare con un'autovettura a forte velocità verso altro veicolo (appartenente alle forze dell'ordine), che procede sulla stessa traiettoria ma in opposta direzione di marcia, può astrattamente costituire una minaccia rilevante ai fini dell'integrazione dell'art. 337 c.p.

Nel caso concreto, tuttavia, la contraddittoria ricostruzione della dinamica dell'episodio, quale si ricava dall'esame delle deposizioni da parte dei testi escussi, non consente di stabilire con certezza se tale condotta (percepita come minacciosa dal personale operante) sia stata posta in essere per intimidire ovvero se l'imputato, che indubbiamente stava allontanandosi celermente da altro nucleo di poliziotti, abbia semplicemente proseguito lungo la propria direzione di fuga allorché si è trovato inaspettatamente di fronte il veicolo Fiat Ducato.

I testi dedotti dalla Pubblica Accusa, che avrebbero dovuto riferire con chiarezza quanto riportato nel verbale di arresto e, in particolare, la condotta descritta con la sintetica locuzione "tentativo di speronamento" dell'automezzo di servizio, non sono stati in grado di far comprendere la modalità di tale condotta asseritamente tenuta dall'imputato, oltre che la sua finalità, incorrendo nelle loro deposizioni in plurime e vistose contraddizioni.

I criteri di valutazione probatoria che presiedono all'accertamento dei fatti, nel loro aspetto oggettivo e soggettivo, richiedono senza alcun residuo dubbio la ragionevole certezza che l'imputato abbia posto in essere una manovra di volontaria direzione della propria autovettura, con l'intento di collidere o minacciare di collisione il veicolo proveniente in senso opposto, ovvero di porre altrimenti quest'ultimo in situazione di pericolo in grado di costituire parimenti un'intimidazione tale da ostacolare il compimento dell'atto di servizio dei pubblici ufficiali.

Su circostanze cruciali si rilevano invece significative incongruenze ed imprecisioni.

Non sono in primo luogo chiare le manovre attuate dai due veicoli. Secondo il vice Questore Regna (che era alla guida dell'automezzo di servizio e quindi in posizione di maggiore consapevolezza e di migliore osservazione), a porre in essere una manovra in grado di creare il rischio di collisione fra i veicoli non è stato l'imputato, ma lui stesso, che, nel tentativo di intercettare l'autovettura che fuggiva in senso contrario, avrebbe proceduto a zig zag, azionando i fari lampeggianti in un tentativo preciso quindi di bloccare la corsa, con uno scarto finale per evitare collisione (*"vedevamo questa macchina che veniva verso di noi e per caso mi trovavo io alla guida di questo mezzo...e tentavo di andargli incontro segnalandogli con i fari, zigzagando un pochino per indurlo a fermarsi. Però ha preso molta velocità, è andato molto forte e pertanto mi sono scansato perché ovviamente non era il caso di impattare a quella velocità..."*; v. pag. 3 trascr.ud.).

L'assistente Colantoni, invece, ha riferito l'andatura a zig zag alla guida dell'imputato, che avrebbe fatto manovre di spostamento a destra e a sinistra, costringendo il mezzo di servizio a spostarsi di conseguenza per evitare impatti pericolosi (*"...Ci ha fatto una manovra prima verso destra e poi verso sinistra, proprio per evitarci... Ha fatto una... un andamento verso destra e verso sinistra vedendo noi, verso destra e verso sinistra, noi uguale abbiamo fatto questo tipo... tentando di evitarlo pure, perché se ci veniva addosso ci avrebbe fatto anche male, avremmo fatto un bell'incidente e dopo di che c'è stata la fuga..."* v. pagg. 15 e 23), escludendo invece tentativi di intercettare l'auto in fuga (cfr. pagg. 23-25 trascr. ud. a domande precise sul punto).

L'assistente Magno ha dichiarato che è stato il Cuccadu a fare una manovra finale di scarto e che è stato il loro mezzo Ducato a fermarsi, mentre il veicolo dell'imputato lo evitava proseguendo la fuga (*"...faceva questa retromarcia e trovava il nostro mezzo davanti, ci puntava all'improvviso, noi ci fermavamo e lui faceva una prova di scatto e si dileguava...andava dritto e noi ci mettevamo all'inseguimento..."* v. pag. 32 trascr.ud. *"D.: Siete voi che avete cercato di evitarlo o è stato lui che a un certo punto...R: a un certo punto noi ci siamo fermati e lui ci ha evitato. Però ci siamo fermati noi. Noi ci siamo fermati*

e lui con una manovra repentina...D: vi ha scartato ed è andato avanti... R. Sì" v. pagg. 33 e 34 trascr.ud.). In quest'ultimo senso si allinea la versione del teste Cicero.

Né, sulla base delle risultanze acquisite, è possibile stabilire la distanza iniziale tra i due veicoli (15 metri, oppure duecento o cento ovvero ancora cinquanta, secondo le varie valutazioni riferite: cfr. ad esempio deposizione teste Cicero a pagg. 42-45 trascr. ud.). La circostanza assume rilievo fondamentale per valutare l'accelerazione della marcia da parte dell'imputato, la velocità tenuta e raggiunta, i tempi di reazione (cfr. ancora teste Cicero: *"nel momento che l'abbiamo visto la macchina saranno passati un secondo probabilmente, due secondi, nel momento che lui ci ha puntato..."*; v. pag. 47 trascr. ud.). E' pur vero che la strada percorsa è di larghezza tale da consentire il passaggio in fase di incrocio di due autovetture senza entrare in rotta di collisione; tuttavia occorre considerare che la tensione emotiva dell'imputato (che è in fuga) può non aver consentito un'adeguata e tempestiva ponderazione dei percorsi alternativi ugualmente funzionali allo scopo perseguito, essendo in ogni caso accertato che la zona percorsa era sì preclusa al traffico veicolare normale, ma non ai pedoni non riuniti in corteo (alla presenza di questi accenna l'imputato ed anche lo stesso teste Regna).

L'esame dei testi non ha poi consentito di accertare la manovra di guida iniziale che sarebbe stata posta in essere dall'imputato, definita come "retromarcia", senza tuttavia essere in grado di descrivere compiutamente direzioni di riferimento. Da taluni è infatti interpretata come tentativo di fuga dal contingente di poliziotti a piedi; da altri come mezzo per prendere velocità per la fuga; dall'imputato più compiutamente descritta come altro tipo di manovra a svolta, attuata per la presenza di pedoni, per poter intraprendere un percorso di fuga in velocità da quei luoghi, alla fine della quale soltanto si sarebbe reso conto di essere in procinto di incrociare un mezzo di servizio di poliziotti appena comparso sulla scena.

Le deposizioni rese in dibattimento divergono infine vistosamente anche su talune circostanze relative alla condotta finale tenuta dall'imputato, aumentando i dubbi sull'attendibilità delle testimonianze in relazione alla rappresentazione corretta dei fatti. Al riguardo si evidenzia che il teste Regna ha affermato che il Cuccadu, una volta arrestata spontaneamente la marcia, ormai giunto davanti ad un contingente di forze dell'ordine appartenente alla Guardia di Finanza, sarebbe sceso dalla vettura dirigendosi verso gli inseguitori (*"l'autovettura si fermava...noi gli siamo arrivati dietro con...con il mezzo, siamo scesi, la persona è scesa dal...dalla macchina...è venuto verso di noi così sbracciando un attimo, ma immediatamente è stato bloccato, ammanettato..."* v. pag. 3-4 trascr. ud.). Gli altri testi escussi hanno descritto, al contrario e con varie espressioni, un'ulteriore fuga a piedi; taluno ha accennato ad una reazione e resistenza all'intervento (cfr. dich. Colantoni: *"è uscito appunto dalla autovettura cercando di darsi alla fuga ma noi l'abbiamo..."* v. pag. 15 trascr. ud.; Magno: *"... all'improvviso arrestava la macchina ...scendeva dalla macchina per scappare e noi cercavamo di fermarlo..."* v. pag. 32 trascr. ; Cicero: *"è uscito dalla macchina e ha tentato di fuggire, noi l'abbiamo bloccato, si è divincolato, ha cercato di reagire, noi l'abbiamo fermato, ammanettato..."*, v. pagg. 40-41 trascr. ud.).

Sul piano obiettivo, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in relazione a fattispecie analoghe, la violenza o la minaccia devono consistere in un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, in grado di ostacolarne la realizzazione; sicchè *"in mancanza di elementi che rendano evidente la messa in pericolo per la pubblica incolumità e l'indiretta coartazione*

psicologica dei pp.uu., non deve rispondere di tale reato il soggetto che alla guida di un'autovettura, non essendosi fermato con il segnale di rosso, aveva tentato di sottrarsi all'inseguimento degli agenti, viaggiando ad elevata velocità" (Sez. VI, n. 35448 del 12.9.2003, P.M. in proc. De Santi, cfr. altresì Sez. VI, n. 31716 del 28.7.2003, Laraspata, che fa riferimento, sempre per l'ipotesi di fuga con autovettura a seguito d'inottemperanza all'ordine di fermarsi impartito da agenti, ritenuta integrare gli estremi del reato di resistenza, a *"manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo"*). Nel caso di specie, considerate le circostanze di luogo concordemente descritte, appare evidente come non possano essere attribuite alla condotta di guida dell'imputato le caratteristiche evidenziate da tali precedenti, anche a voler superare i dubbi sull'esatta ricostruzione degli avvenimenti. .

La violenza o la minaccia vengono infatti più propriamente ravvisate in quelle fattispecie ove la condotta di guida, anche per la condizione in cui si trovano ad operare i pubblici ufficiali, assume aspetti di pericolosità concreta non ravvisabili nel caso in esame (cfr. Sez. II, n. 7139 del 26.10.1972, Possaurini, in cui la fuga a bordo del veicolo avviene mentre gli agenti attorniano da vicino il veicolo, sicchè *"la partenza, per la subitanità della manovra, rappresenti l'esplicazione in concreto di una vera e propria energia fisica atta a paralizzare o quanto meno a contrastare l'attività degli agenti"*; Sez. VI n. 8299 del 5.9.1996, Pavan N. in cui l'agente con la propria autovettura in fuga trascini per un tratto di strada il p.u. che cercava di trattenerlo aggrappandosi ad uno sportello).

Le incertezze nell'accertamento dei fatti materiali si riverberano, come accennato, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, lasciando ampi margini di dubbio sulla sussistenza di quel *"concreto proposito di interdire od ostacolare al p.u. il compimento del proprio ufficio"*, necessario per l'integrazione della fattispecie, sempre secondo i principi giurisprudenziali consolidati (Sez. VI, n. 756 del 26.01.1996, Lo Buono ed altri).

Se infatti può considerarsi pacifico, anche per esplicita ammissione dell'imputato, che era intenzione di quest'ultimo evitare di essere fermato dagli agenti del Reparto Mobile di Padova, delle cui intenzioni nei propri confronti lo stesso si è avveduto, tanto da motivarsi al rapido allontanamento, non può ritenersi, con altrettanta necessaria certezza, che siano stati percepiti esattamente come tali l'ordine o l'intimazione di fermarsi da parte del veicolo Fiat Ducato, a bordo del quale viaggiavano gli appartenenti al Reparto Mobile di Roma, nei cui confronti l'imputato avrebbe tenuto un comportamento di *"resistenza"*.

Il solo teste che ha riferito, in contrasto peraltro con le dichiarazioni degli altri, di aver reso palese tale intenzione, mediante un lampeggiamento ed una manovra a zig zag, è il dott. Regna. Poiché l'ordine non si è formalmente esplicitato (attraverso esternazioni convenzionali, quali il braccio teso a sporgere, l'esibizione di paletta o simili) è legittimo e rilevante il dubbio che per l'imputato già in fuga, la manovra di incrocio con un veicolo della polizia, la cui presenza è stata avvertita all'improvviso, per quanto in una zona interdetta al traffico civile, possa essere stata semplicemente un ulteriore motivo per proseguire la fuga, anziché occasione di nuova risoluzione di inottemperanza all'ordine proveniente da altri pubblici ufficiali e ancor più di contrastarlo con violenza o manovre intimidatorie.

Ancor prima, si è visto come la stessa fuga dagli agenti del reparto mobile di Padova sia stata iniziata dall'imputato sulla presunzione che gli stessi volessero fermarlo, non sulla percezione di ordine esplicito in tal senso. Sul punto dell'esplicita intimazione dell'alt da parte degli agenti in questione, mai individuati come testi diretti dall'Accusa, gli

appartenenti al Reparto Mobile di Roma escussi in dibattimento non possono ritenersi attendibili, tanto palese è la commistione nel loro ricordo tra quanto appreso successivamente dai loro colleghi e quanto da loro direttamente percepito (il teste Regna ha descritto una situazione di inseguimento già in atto: *"ci avvedevamo di personale appiedato, un altro reparto mobile...che inseguiva a piedi un'autovettura ... Avevamo compreso quindi che per un motivo che ovviamente non sapevamo in quel momento personale di polizia intendesse fermare questa vettura..."* così a pagg. 1-2 trascr. ud.; cfr. dich. teste Colantoni: *"abbiamo visto un'autovettura...che non si fermava all'alt del...del reparto mobile di Padova. Una volta che non si è fermato abbiamo pensato appunto noi di fermarlo..."* a pag. 15 trascr. ud.; dich. teste Magno: *"ricordo che vedevamo i colleghi di Padova fermare un'autovettura e praticamente all'improvviso questa persona faceva retromarcia"* a pag. 32 trascr. ud.).

Il movente alla base della condotta tenuta dall'imputato può essere sintomo decisivo della direzione del volere. Se lo scopo era la fuga (e su questo non ci sono dubbi) non è irragionevole ritenere che la guida - anche qualora obiettivamente pericolosa addirittura per l'incolumità dello stesso imputato - nella direzione del veicolo Ducato non abbia rappresentato una forma di minaccia, bensì solo il modo più agevole per allontanarsi velocemente.

In conclusione, non vi è prova certa né sull'elemento costitutivo del reato (ossia il ricorrere di violenza o minaccia), né sull'elemento soggettivo, ovvero sulla volontà di impedire l'atto del pubblico ufficiale effettivamente percepito. Il difetto di elementi sotto il primo profilo deve considerarsi logicamente assorbente e pertanto l'imputato va assolto secondo la formula perché il fatto non sussiste.

Deve invece pervenirsi ad un'affermazione di responsabilità del Cuccadu in relazione al capo b) della rubrica.

Anche sulle circostanze inerenti alle modalità della detenzione dello strumento da taglio da parte dell'imputato i testi hanno reso versioni contraddittorie ed incongruenti. Il teste Regna, pur dando atto di non aver proceduto ad una perquisizione accurata del mezzo, ma di aver eseguito solo un sommario controllo, ha ricordato di aver scorto il coltello in questione, dando così la descrizione di un oggetto detenuto a bordo del mezzo addirittura a vista. Gli altri testi hanno invece riferito di un rinvenimento solo a seguito di un'accurata perquisizione. Le circostanze discordanti non paiono tuttavia avere rilievo sulla contestazione effettuata. La detenzione a bordo del veicolo è provata dagli esiti della perquisizione ed è comunque pacificamente ammessa dall'imputato. Le spiegazioni di quest'ultimo circa i motivi della detenzione dello strumento appaiono inverosimili e in ogni caso ingiustificate in relazione alle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il porto di tale oggetto (cfr. Cass. Sez. 1, n. 4696 del 14.4.1999, Zagara, che ha ribadito il principio per cui *"il porto di uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere...è ritenuto giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata"*). Deve pertanto concludersi per la mancanza di un giustificato motivo, che solo consentirebbe di considerare non integrata la fattispecie contestata.

Il fatto appare obiettivamente di lieve entità, considerate sia le caratteristiche dello strumento detenuto, sia le modalità del porto (non addosso alla persona e quindi con minore pericolosità potenziale per un uso improprio).

In ordine alla pena da irrogare, si osserva in primo luogo che paiono concedibili all'imputato le circostanze attenuanti generiche, considerata l'assenza di precedenti penali a suo carico.

Valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p., avuto riguardo in particolare alle descritte modalità del fatto, considerata la personalità dell'imputato, stimasi equo infliggere la pena dell'arresto per venti giorni e dell'ammenda in euro quaranta (p.b. un mese e 60 euro – art. 62 bis c.p.). L'incensuratezza di Cuccadu Roberto consente di formulare una prognosi positiva in ordine al suo futuro comportamento; possono pertanto riconoscersi all'imputato i benefici previsti dagli artt. 163 e 175 c.p.

Segue *ex lege* la condanna al pagamento delle spese processuali. Deve infine essere disposta, ai sensi dell'art. 4 legge 110/1975, la confisca del cutter in giudiziale sequestro.

P.Q.M.

visti gli artt. 533, 535 CPP,

DICHIARA

l'imputato responsabile del reato contestato al capo B) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena dell'arresto per venti giorni e dell'ammenda in euro 40,00, oltre al pagamento delle spese processuali,

visto l'art. 4 L. 110/75,

DISPONE

la confisca del cutter in giudiziale sequestro.

visti gli artt. 163 e 175 CP,

CONCEDE

all'imputato i doppi benefici di legge.

visto l'art. 530 CPP,

ASSOLVE

l'imputato dal reato a lui ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste.

visto l'art. 544 CPP,

INDICA

in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Genova, 3 febbraio 2005

TRIBUNALE DI GENOVA
DEF.
24/3/05

IL GIUDICE
Dr.ssa ROBERTA BOSSI

avuto dato il calcio d'uscita. L'uso: ragione
inchiostro Reggane ~~per~~ ^{Bauer} il colfio, che
avere il problema di venire a lavoro il
lunedì e che non sono come un'altra nel
loco, lavorare a Suseo, Lo riconoschi
successivamente da una foto market in un
di un computer.

Il PM chiede e mostra di te la foto del Repente B
che il testo riconosce.

Nella cella c'è un prigioniero che riconosce
Francesco con capelli lunghi e pinto non
oscuro, in cella 1400. Due persone
una delle quali ripete di avere un
fidanzato con i ricami e che fu la prima ad
uscire. So che con capelli lisci, corti e
bracket. Il tutto era più bene con capelli
lunghi, nerici e scelti, una bella ragazza di
cervello di un'azienda come o. Freschi
e che interloquiva con gli operai
ad (PM) Ho un pezzo un foglio nella schiena
ed in carta pinta, non ricordo ora che foto
dovrebbe per stato ripreso da un collega
Ho sentito la foto che "dovrebbe foto dove
una donna e puelle che puelle" poi
lo sentì come scappare da R. Torsi
Lo è accaduto in una delle celle che
non lo è, poi lo sentì come dei lemmi.
Fotomontaggi.

Piccolo che fuoro bulstenele cella come
delle foto pinnolari. Ho poi intuito che
un fuoro l'uscita delle persone come per
picchio.

Piccolo si è lì come stato in inferno,

Oltre ore 11.15 colui fu An Vacco

Il medico era una donna obesa, lo dedotto da
come rispondeva che era un medico
in infermeria ritroso. In tutto alcuni miei
offerti facemmo il mio feedback di blocco
Mi fecero ripulire in tutto e mettere in un
recchietto di ore che erano in tutto. Ricordo
i volti dell'gente che mi osservavano che
ero in una stanza. In infermeria mi
fecero riflettere e mi fecero fare delle revisioni
ricordando che la prima infermeria era offerta
ed era si ripuliva. So che in un incidente con
hanno creato il soffitto di come leucociti
ho al momento dell'arrivo prima su dell'obice
che della mia Giallophie.

Ho avuto vomito nella fronte e 3 rigufimenti
nella schiena. Non ricordo a cosa sto
usando. Non avevo mai visto prima
la prima.


Il dottor Gensu nella clinica che gli si sono
volontari la D.

Quando sono stato portato in un letto su
5 o 6 letti di plastica con acqua di
basta ed una di amuchina
ed i teddi. Il letto nuovo le mio letto
ripulito nella parte e visibile il
vomo e la persona nella fronte non
ricordo se si è letto nella cella la
pre presente al momento dell'arrivo
ricordo di quando ripulito la stanza una
fracca senza e l'immagine di
ed (An. teddi) ricordo che alcuni effetti
avereva paura non
ed (An. teddi) lo faccio il mio pensiero
solo l'obice e lavorare il posto prima, lo
subito un trauma psicologico

CUCCEADU ROBERTO RAIMONDO

24/ 000175 392)

000225



Roberto Raimondo

ESAME DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO

Viene introdotto il _____ richiesto
da _____

Sig. _____

il quale, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge Penale per i testimoni falsi o reticenti, e, invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità;

il testimone risponde Lipelline Andruo nt 18/3/81

Si procede (1) quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue (2) _____

Al PM Andruo verba microfono 19/11/01
per la causa Placenza di cui al 69 e 66 c.p.
le quali si sono 1976 c.p. e 1976 c.p.
di Andruo
ed (R. Timote) solo 21/2/01 solo Andruo
e Andruo Andruo alle 19.30 - 20.00
sono stati ascoltati con una relazione con
la quale Andruo è stato da due poliziotti
anche e l'altro Andruo era difeso da un altro
il quale me lo ha detto
Al PM non subivano e non ho di
le le persone di Andruo.
Quando sono arrivati anche i poliziotti
di cui sono Andruo e Andruo "sono
Andruo Andruo". Due persone di Andruo
personale Andruo Andruo. Sono Andruo
Andruo Andruo Andruo Andruo Andruo

Me jantele: uno pramo in baplen ci
le dera ch' terna le bte chilo, ci
è stato stato qualche l'elce a puppi
è quata porsche invitava i collegi a stae
colmi, ma non le un ricab' non de
l'io no aus n'ub

Nel corridoio u erano parecchie persone in
dura po che nelle stalle con a raparo
gle avete sentit b' pillu

Il raparo che me era me pramo non
arrivati le detto, edera chiamavano
avere c'ello adre aus di m'ilio e
avere i penoloni b' puppi

Al bte uera m'io b' l'album delle d'ura
e incorse le: A2, le B2, C2, C6, D2 B4
A1 che lo uito della cella

Sup il corridoio de l'io amminuon no cast
pu me d'ura p'iche effe di elce puppi
le m'io cello g'illa me lot effe
due p'ura p'heireru, di b' m'adut

puppi m'urinu e p'heireru m'adut
p'heireru e m'adut p'heireru

lo m'adut m'adut come "pecco dep-
cam" "vi ammeru l'io f'ut" "1-1-3
vive p'uroct" "vi ammeru l'io f'ut
come lui" "camero zelte"

x'ub due b'atmenet: uno in infermeria
e uno p' u p'ologuamente all'eteru
lei suo stalo m'adut in un altre cello
Po, suo stalo m'adut in un altre cello
dove po d'adut m'adut x'ub le
p'ura p'heireru d'urinu e m'adut e f'occe
di m'adut


In infermeria suo stalo p'heireru e m'adut

odr (Au holder) na, seb de ci (au libb del po)
odr (Au d'for problem) Au forghet.

S' in spente e sto 5u feto de in collige
S' in infamene de mola n'ovet in tene in
mo m'ovet no con il credit

De core de Al no sto 5u feto a un to
meste pure d'cra sto 5u feto in celo

Alle su 12.20 Cleve Au tomhuse
re pure vmane 3u feto Au Bnoff.



ESAME DEL TESTIMONE/PERITO/CONSULENTE TECNICO

Viene introdotto il _____ richiesto
da _____

Sig. _____

il quale, avvertito dal Presidente dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità previste dalla Legge Penale per i testimoni falsi o reticenti, e, invitato a rendere la seguente dichiarazione, dichiara:

"Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

Il Presidente invita il testimone a fornire le proprie generalità;

il testimone risponde Lipelline Andrea nt 18/8/81 fl

Si procede (1) quindi all'esame e al controesame del testimone nel modo che segue (2) _____

Il PM chiede verbalmente interrogatorio 11/11/01
per f. contro "Piazzini" di cui st 69 e 66 c/p,
letti omisivi di cui 19 f. b/c c/p omisivi
di An. M. M. M.
ed (R. M. M.) sotto 21/2/01 conosciuta
e Bolzano circa alle 19.30 - 20.00
non stato condotto con una volontà con
un altro referto sentiti da due poliziotti
anche e l'altro referto era difeso e non aveva
il nome me lo si è scoperto
Il PM non subornato e motore di
letti la presenza di Bolzano.
Quando sono arrivati anche i poliziotti
che ci hanno portato ci hanno detto "adesso
sono arrivati". Sul fronte ci erano
persi con nome di via. Sono stati
trovati dalla persona in di via che erano

Nel femminile, uno spesso in bagno o
le detto di tenere le labbra chiuse, ci
è dato solo qualche colpo a pugni
e questa persona invita i colleghi a stare
calmi, ma non lo in modo serio che
l'ho reso utile.

Nel corridoio vi erano parecchie persone in
dorso io ero nelle scale con il capo
che aveva sentito la pillola.

Il giorno che era con me quando sono
arrivati le detto: adesso ci ammazzerò
avere colto ed essere mio di nuovo e
avere i genitori migliori.

Al termine mostra l'album delle diatribe
e ricorre le: A2, la B2, C2, C6, D2 B17
A1 che lo uso delle celle.

Sopra il corridoio dove ammorso se rest
in me da pochi effetti di colpi a pugni
le mie celle aveva me lo effetto
due per l'interior, di lo marcia.

Pugni nei miei qualche manovellata
offensivamente e lo hanno frizione.

Lo marcia i miei come "fede del
Caso" "vi ammorso un fuff" "1-2-3
vite pinochet" "vi ammorso un fuff
come lui" "comodo rete".

Finora due avvenimenti: uno in infermeria
e uno per il brigliamento all'esterno
poi sono stato condotto in un'altra cella
poi sono stato condotto in un'altra cella
dove ho dovuto mantenere sempre la
posizione gambe divaricate braccio e facce
a muro.


In infermeria sono stato spogliato e mi hanno

sdr (Au taldai) n rigo de ci l'au fllab del po
sdr (Au d'igw i'ouoleni) Au fortaynat

S, un effente e sto b n fies de un collega
S, in infirmene lo quale n'horat, in tene un
mio curadolo nes con il bialino

De b'ere di Al rono sto b rallo pto o nite
medite pure di eren sto b curadolo in cello


Alle ore 12.20 Gelfe Au t'ambusco
12 p'ole uonime 24 p'onale Au Bregg



-CEPOLLINA ANDREA

24/ 000173 35)

000225



2 Andrea Cellina

felicità in tutti quelli che avevo nella bocca e in tutto
l'universo la cosa di identità e insolito.

Mi bene fatto per delle flessioni e mi bene
dato una unghia sulla tibia. Ricordo
una bella donna con capelli lunghi e biondi
con il corsetto bianco. Ma non erano solo per
con il corsetto bianco. Ho sofferto dei miei
precedenti interventi e che fanno il compito di
avere per tutti i vecchi di me uno me lo
bene fatto biondo in infermeria. Non mi
bene munito la persona, non credo di
essere stato unito. Siamo stati biondi
ed Al mi disse per me con celebrità e
hospital con un alto rapporto.

Durante la permanenza a Bolzano non
mi bene dato da mangiare, non sono
stato unfrutto sui mobili della cucina
Ho riconosciuto le foto di alcuni nostri
e non ho sentito più di me che
chiamavano il biondo.

Il Alfredo era con me nella prima alla
viva unghia e la foto
Mi bene a destra. Anzi, l'ultima
Il Russo che era stato molto bene
piccolo non riusciva a fare in piedi da
solo piccolo aveva un piede alto, non era
con qualche dubbio il Russo e la foto di
il Crocchiante era la persona che aveva

Con me durante la notte ad Al, edk (An Thuetab).
ero stremato, stento e non pensavo che potesse succedere
una cosa del genere nel corso della vita sentita
breve periodo, non lo avute prove sensibili se
ho dovuto subire che incomoda bene. Mi finiva con
gli occhi rossi e non c'era più da dire di niente.

Replica quindi Su infermeria mi sono posto per flessioni
in un piede solo. Lo edk chiede una a persona
avrebbe la famiglia e c'è stato l'edk (An
Biplom) quando mi ammalai ad Al non ho più
edk (An) un effetto più che di me e che con i piedi
che ho subito l'infiammazione d'occhio nella 2° cella
edk (An) sono stato tenuto in infermeria e non
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e il Collegio alle ore _____

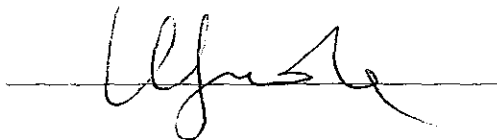
Si ritira in Camera di Consiglio per deliberare:

L'udienza viene rinviata al 31/3/06

Il Collegio ritorna nell'aula dell'udienza alle ore _____ e il Presidente dà lettura della
sentenza che viene allegata al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 1335 dando atto che la riproduzione fonografica e/o
audiovisiva è terminata alle ore _____ e che i nastri e i supporti concernenti le riproduzioni
sono racchiusi in un involucre portante la indicazione del processo, le generalità de _____ imputat _____
e la data di udienza.

(art 49 D.L.vo 271/89).



IL PRESIDENTE
